

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON AUTOVETTURE – TAXI e NCC

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 15/07/2026

INDICE GENERALE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI e CONTINGENTI NUMERICI

Art. 1 - Definizione del servizio	pag. 4
Art. 2 - Normativa di riferimento	pag. 4
Art. 3 -Taxi - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione	pag. 4
Art. 4 -Taxi - Conferimento a cooperativa o consorzio	pag. 4
Art. 5 -Taxi - Autorizzazioni temporanee e stagionali	pag. 5
Art. 6 - Taxi - Condizioni d'esercizio	pag. 5
Art. 7 - NCC - condizioni d'esercizio	pag. 6
Art. 8 - Numero delle licenze taxi e autorizzazioni NCC	pag. 6
Art. 9 - Servizio di taxi multiplo	pag. 7
Art. 10 - Uso condiviso del taxi ("taxi Sharing")	pag. 7

CAPO II - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 11 - Composizione e nomina	pag. 8
Art. 12 - Funzioni	pag. 8

CAPO III - LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 13 - Requisiti per il rilascio della licenza	pag. 9
Art. 14 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista	pag. 9

CAPO IV - ACQUISIZIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE TRAMITE BANDO PUBBLICO

Art. 15 – Modalità di svolgimento del bando	pag. 10
Art. 16 – Commissione d'esame	pag. 10
Art. 17 - Valutazione dei titoli e assegnazione punteggio	pag. 11
Art. 18 - Rilascio e validità delle licenze TAXI e autorizzazioni NCC	pag. 13
Art. 19 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio taxi e NCC	pag. 13

CAPO V - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi	pag. 14
Art. 21 - Trasferibilità “mortis causa”	pag. 14

CAPO VI - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 22 - Caratteristiche delle autovetture TAXI e NCC	pag. 14
Art. 23 - Riconoscibilità delle autovetture TAXI	pag. 16
Art. 24 - Sostituzione del veicolo TAXI e NCC	pag. 16
Art. 25 - Servizio auto di scorta	pag. 17
Art. 26 - Uso proprio del veicolo	pag. 18
Art. 27 - Tassametro per il servizio taxi	pag. 18
Art. 28 - Controllo dei veicoli	pag. 19
Art. 29 – Acquisizione delle chiamate tramite il numero unico	pag. 19
Art. 30 - Altre modalità di carico del cliente (TAXI)	pag. 20

CAPO VII - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 31 - Sostituzione alla guida	pag. 20
Art. 32 - Collaborazione familiare	pag. 21

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DI CONDUCENTI ED UTENTI

Art. 33 - Obblighi dei conducenti taxi	pag. 21
Art. 34 - Diritti dei conducenti taxi	pag. 23
Art. 35 - Divieti per i conducenti di taxi	pag. 23
Art. 36 - Comportamento degli utenti	pag. 24

CAPO IX - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 37 - Posteggi di stazionamento	pag. 24
Art. 38 - Turni, orari del servizio di taxi	pag. 25
Art. 39 - Tariffe	pag. 25
Art. 40 - Responsabilità nell'esercizio del servizio	pag. 26
Art. 41 - Interruzione del trasporto	pag. 26
Art. 42 - Ferie, assenze, aspettativa	pag. 27
Art. 43 - Reclami	pag. 27

CAPO X - SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 44 - Monitoraggio	pag. 27
------------------------	---------

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 45 - Sanzioni	pag. 29
Art. 46 - Sospensione e cancellazione dal Ruolo Conducenti	pag. 29
Art. 47 – Sospensione della licenza	pag. 29
Art. 48 – Revoca della licenza	pag. 30
Art. 49 – Sanzione disciplinare della revoca della licenza/autorizzazione	pag. 31
Art. 50 - Rinuncia alla licenza	pag. 31
Art. 51 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza	pag. 31

CAPO XII - DISPOSIZIONI E NORME FINALI

Art. 52 - Informazioni all'utenza	pag. 31
-----------------------------------	---------

Art. 53 – Carta della Qualità	pag. 32
Art. 54 – Norma transitoria	pag. 32
Art. 55 - Regolamentazione provvisoria in caso di astensione dal servizio	pag. 32
Art. 56 - Entrata in vigore	pag. 32

AVVERTENZA

Testo coordinato del Regolamento, aggiornato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 68 del 15/07/2026, che ha modificato, nelle parti evidenziate in grassetto, i seguenti articoli: 13 comma 2 ; 17 commi 1,2 e 3 e 22 comma 7.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI e CONTINGENTI NUMERICI

Art. 1

Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, sono rivolti ad un'utenza indifferenziata (taxi) ed effettuati a richiesta dei trasportati (NCC), in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Il servizio TAXI e il servizio NCC sono regolamentati dalla Legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i., dalla Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna", dal Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, Codice della Strada (C.d.S.), approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. L'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), istituita dal D. L. 06 dicembre 2011 n. 201 è competente, in forza dell'art. 37 comma 2 lett. m del decreto, a rilasciare parere preventivo e obbligatorio alle Regioni e ai Comuni in caso di adeguamento del servizio taxi e noleggio con conducente.

Art. 3

Taxi: Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale a seguito di pubblico bando, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Le licenze, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e cedibili esclusivamente ai sensi degli articoli 20 e 21 del presente Regolamento.
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
4. Come disposto dal comma 1, art. 7 della L. 21/1992, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

Nei casi di cui ai punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, c. 3, della L. 21/1992: la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4

Taxi: Conferimento a cooperativa o consorzio

1. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente dei seguenti documenti:
 - copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - copia dell'atto di conferimento della licenza debitamente registrato;

copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

2. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 5

Taxi- Autorizzazioni temporanee e stagionali.

1. L'Amministrazione comunale, in base alle normative attualmente vigenti ed a quelle di eventuale futura attuazione al riguardo, potrà procedere al rilascio di autorizzazioni temporanee.
2. Per l'istituzione di servizi sperimentali di trasporto, l'Amministrazione comunale può rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi.
3. L'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente, al fine di fronteggiare particolari eventi straordinari, eccezionali flussi di presenze turistiche o comunque periodi di prevedibile incremento della domanda, può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi eventualmente anche modificando, in numero proporzionato, il quantitativo delle licenze di cui al comma 1, tramite l'introduzione di titoli autorizzatori temporanei o stagionali.
4. Le licenze di cui al comma precedente hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici per esigenze di potenziamento del servizio.

Le licenze temporanee o stagionali possono essere rilasciate:

- a) esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 alla data di entrata in vigore del D. L. 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 i quali possono valorizzarle mediante:
- b) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- c) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 come modificato dal comma 9 lettera a) dell'art. 3 D. L. 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136.

Art. 6

Taxi - condizioni d'esercizio

1. Il servizio TAXI è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis c.c. o di un sostituto temporaneo alla guida, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 L. 21/1992 e del presente Regolamento. La sostituzione e la collaborazione devono essere sempre comunicate, tramite pratica telematica, all'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 33 e 34.

Il titolare della licenza trasmette all'ufficio competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del veicolo. L'elenco, da tenere a disposizione anche in vettura, contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Il titolare che si avvale di un sostituto o di un collaboratore familiare può svolgere un turno ulteriore, per cui la stessa vettura taxi potrà coprire due turni nella stessa giornata.

L'orario di lavoro è disciplinato dal Contratto nazionale di categoria.

2. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio

del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
La licenza deve trovarsi a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

Art. 7

NCC - condizioni d'esercizio

1. Il servizio NCC è svolto avvalendosi di rimessa al chiuso o all'aperto secondo le modalità indicate nell'art.11 della Legge 21/1992.
2. La comunicazione della sede della rimessa, o il trasferimento della stessa, sono trasmesse con SCIA telematica: ad essa si allega il titolo giuridico di disponibilità.
3. La comunicazione della rimessa (principale o ulteriore) deve essere sempre dichiarata al Comune di Olbia anche se ubicata in altro comune della Regione Sardegna, come previsto dall'art. 3 comma 3 della L. 21/92. La mancata comunicazione equivale all'assenza di disponibilità della rimessa.
4. La rimessa deve essere segnalata all'esterno con una targa 20x30, visibile dalla pubblica via, contenente lo Stemma e la dicitura "Comune di Olbia" e il numero dell'autorizzazione, seguendo lo standard (allegato n.1) al presente Regolamento. In caso di rimessa al servizio di autorizzazione di altro comune, verrà apposta la targa di cui all' allegato n. 7.

Art. 8

Numero delle licenze taxi e autorizzazioni NCC

1. Il Consiglio Comunale, con atto motivato, individua il numero delle licenze Taxi e NCC adeguato a soddisfare il servizio del trasporto pubblico non di linea.
2. L'individuazione del contingente numerico, così come la sua modifica, dovrà basarsi sulle indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni normative e regolamentari, in particolare:
 - a. "Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento. " Allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 32/55 del 8/8/2019 (di seguito indicate Linee Guida regionali);
 - b. "Linee Guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti" Allegato A alla Delibera n. 46/2022 del 23.03.2022 (di seguito indicate Linee Guida ART).
3. Il numero delle licenze e autorizzazioni può essere modificato, sulla base dei criteri indicati, acquisendo il parere dell'ART- Autorità di Regolazione dei Trasporti, anche in funzione delle esigenze di modifica che dovessero emergere dall'attività di monitoraggio svolta (vedi art. 44).
4. Le proposte di modifica potranno basarsi sui dati emersi nell'attività di monitoraggio, in merito al complesso delle corse effettuate e delle richieste insoddisfatte, ai tempi di attesa tra la richiesta di servizio e l'inizio della corsa e alla ripartizione sul territorio della popolazione da rapportare alla consistenza numerica dei veicoli per zona nelle diverse fasce orarie nei diversi periodi dell'anno. Si dovrà altresì tenere conto delle cause che comportano fluttuazioni nel rapporto tra domanda e offerta e degli altri fattori tali da incidere su una delle due variabili.
5. Oltre ai dati del monitoraggio, si dovranno valutare le seguenti variabili socio economiche territoriali, a seguito dell'analisi della domanda e dell'offerta del servizio:
 - numero di titolarità già operanti;
 - entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
 - estensione territoriale;
 - offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
 - presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune;
 - offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
 - valutazione dei costi e benefici in termini ambientali;
 - rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore;

- politiche della mobilità con particolare riferimento alla promozione della mobilità pubblica e collettiva.
6. Il Comune di Olbia individua nel numero di 65 - di cui 5 destinate al trasporto attrezzato di PMR-, il contingente di licenze Taxi come adeguato a fornire il servizio nel territorio comunale, per tutto l'anno solare.
 7. Il numero delle autorizzazioni per il servizio Noleggio con Conducente è individuato in 120 di cui 10 destinate al trasporto attrezzato di PMR, al netto delle ulteriori vetture autorizzate a svolgere l'attività ad Olbia ai sensi della L.R. 30/06/2011, n. 12, art. 24, comma 2 (rimessa aggiuntiva nel territorio comunale da parte di NCC autorizzati in altri Comuni della Regione Sardegna).
 8. All'atto di approvazione del presente Regolamento, non sono disponibili i dati di rilevazione sulle chiamate TAXI evase/inevase, che emergeranno dopo l'istituzione del numero unico e degli altri dispositivi di monitoraggio del servizio previsti dal Regolamento.
 9. Nell'attesa del consolidamento dei dati, sarà indetto il bando per la copertura del numero di licenze taxi corrispondente a raggiungere il pieno contingente, ma sarà inizialmente assegnata la metà delle nuove licenze di cui 5 saranno destinate al trasporto attrezzato di PMR. Nei periodi successivi, sulla scorta dei dati del monitoraggio, sarà valutata la possibilità di adeguare l'offerta con l'assegnazione delle ulteriori licenze, prevedendo eventualmente un incremento delle nuove licenze destinate al trasporto attrezzato di PMR, in base alla stessa graduatoria.
 10. Successive modifiche del contingente verranno adottate con deliberazione di Consiglio Comunale.
 11. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono sempre riferite ad un singolo autoveicolo o natante.

Art. 9

Servizio di taxi multiplo o collettivo

1. Il servizio di taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un numero di utenti diretti nella stessa zona, entro i limiti del suburbio, fino a un massimo di due chilometri tra una destinazione e l'altra ad un costo pro capite inferiore. Non è consentita la sosta a richiesta in condizioni di tariffa multipla. E' facoltà del tassista scegliere gli itinerari e le rispettive priorità delle destinazioni dei clienti.
2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza taxi con l'impiego dei rispettivi veicoli taxi.
3. L'Amministrazione comunale, stabilisce gli aspetti tecnici del servizio che viene regolamentato con determinazione dirigenziale.
4. L'offerta del servizio viene effettuata contemporaneamente a più utenti: l'utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo fisso come indicato dal tariffario.
5. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dei criteri previsti nel presente Regolamento, determina l'importo relativo ad ogni singola voce tariffaria sulla base di quelle stabilite per la tariffa multipla urbana.

Art. 10

Uso condiviso del taxi ("taxi Sharing")

1. Il servizio di taxi, anche al fine di mitigare i potenziali impatti ambientali può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri può avere:
 - a) un unico luogo di partenza e di destinazione per tutti i passeggeri;
 - b) un unico luogo di partenza e diverse destinazioni, su un percorso compatibile;
 - c) diversi luoghi di partenza e diverse destinazioni su un percorso compatibile;
 - d) diversi luoghi di partenza e unica destinazione.
3. L'Amministrazione comunale predispone lo studio di fattibilità per l'applicazione delle modalità operative e delle tariffe.

CAPO II - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 11

Composizione e nomina

La Commissione Comunale Consultiva per i Trasporti, prevista dall'art. 4 comma 4 della L.21/1992 è costituita dai seguenti componenti:

- Dirigente del SUAPE o del settore competente, in qualità di Presidente;
- Funzionario o Responsabile del Procedimento SUAPE;
- Comandante/Dirigente della Polizia Locale, o, se coincidente con la persona del dirigente SUAPE o di settore competente, un suo delegato;
- Due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale di cui UNO per il servizio di taxi e UNO per il servizio di NCC-noleggio da rimessa con conducente, eletti dai rispettivi titolari a scrutinio segreto, come da verbale delle elezioni trasmesso al Comune;
- Un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti o dei consumatori maggiormente rappresentative a livello comunale, o, in mancanza, a livello provinciale o regionale.

Il Presidente e il Comandante della Polizia Locale possono farsi assistere da un dipendente comunale o delegare allo stesso le funzioni assegnate.

La Commissione è istituita con deliberazione della Giunta Comunale, e rimane in carica con un sistema di ricambio automatico:

I componenti della Commissione sono sostituiti in caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo o indicazione dell'associazione che li ha designati, e qualora decadano automaticamente in seguito a tre assenze consecutive.

Il Presidente prende atto delle sostituzioni nell'atto di convocazione o nel verbale immediatamente successivo.

Art. 12

Funzioni

La Commissione è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta di almeno due componenti.

La richiesta di convocazione, regolarmente protocollata, deve essere motivata e contenere gli argomenti e le tematiche da esaminare: il Presidente è tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dalla protocollazione della richiesta di convocazione.

La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre membri: le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Le sedute sono verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario. Non sono previsti gettoni di presenza.

Funge da segretario verbalizzante il funzionario responsabile del procedimento o, in difetto, altro dipendente del comune nominato dal presidente.

La Commissione ha compiti:

- di impulso e proposizione nelle materie inerenti l'autoservizio pubblico non di linea;
- di consultazione e rilascio pareri, se previsti dal Regolamento comunale;
- di monitoraggio sull'applicazione del Regolamento comunale.

CAPO III - LA PROFESSIONE DI TASSISTA/NCC

Art. 13

Requisiti per il rilascio della licenza taxi /autorizzazione NCC

Per accedere al bando pubblico per il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea (taxi) o noleggio con conducente (NCC) è necessario il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti, posseduti dalla persona fisica se ditta individuale, o dal legale rappresentante negli altri casi:

1. possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea o extra Unione Europea in regola con la normativa del permesso di soggiorno;
2. **assolvimento obbligo scolastico;**
3. possesso della patente di cat. B o superiore in corso di validità, nonché del C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) di cat. KB o superiore;
4. iscrizione al Ruolo dei Conducenti sezione taxi o NCC;
5. proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, o impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità, ai sensi dell'art 8 comma 1 della Legge 21/1992;
6. non avere mai ceduto altra licenza taxi o autorizzazione NCC nell'ambito di un qualsiasi Comune;
7. non essere attualmente titolare di licenza taxi rilasciata dal Comune di Olbia o da altro Comune italiano o europeo (solo per taxi);
8. non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Olbia e dell'Erario dello Stato per le quali non siano state già concordate e concluse le procedure di regolarizzazione;
9. possesso dei prescritti requisiti morali:
 - non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs 159 del 6 settembre 2011 (codice leggi antimafia) e successive modifiche ed integrazioni;
 - non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge o senza che sia intervenuto decreto di chiusura del fallimento;
 - non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - non essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

Il possesso dei requisiti prescritti verrà accertato mediante appositi controlli delle autocertificazioni prima del rilascio della nuova licenza. Eventuali difetti comportano l'esclusione dalla selezione stessa e costituiscono causa di decadenza della licenza, ove già assegnata. Nel caso venissero riscontrate falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 14

TAXI - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista/NCC

Oltre ai requisiti già accertati al momento del rilascio della licenza, per l'esercizio del servizio di taxi e NCC è richiesta:

1. l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 5 della legge 08 agosto 1985 n. 443.
2. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti della Provincia di Sassari (taxi o NCC) è altresì necessaria per prestare attività in qualità di sostituto o autista del titolare della licenza.
3. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6 c. 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
4. Il certificato d'iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi

di vigilanza.

5. Non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che verificherà la compatibilità con l'esercizio del servizio.
6. La disponibilità della rimessa per il servizio NCC, come da art. 7 del presente Regolamento.

CAPO IV - ACQUISIZIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE TRAMITE BANDO PUBBLICO

Art. 15

Modalità di svolgimento del bando

Alla selezione pubblica per titoli ed esami possono partecipare coloro che, pena l'inammissibilità, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del Regolamento.

Nel bando devono essere indicate le modalità di trasmissione delle domande (online o tramite PEC) , il termine per la presentazione (minimo venti giorni), le date di pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva, con un periodo di almeno 7 giorni per presentare istanze di revisione tra una e l'altra, i diritti di istruttoria e la modalità per assolvere l'imposta di bollo.

Ogni candidato può partecipare al bando per una autorizzazione NCC e per una licenza TAXI. Nel caso fosse vincitore in entrambe le categorie, dovrà necessariamente optare per una assegnazione, con la decadenza automatica dell'altra.

Art. 16

Commissione d'esame

Contestualmente all'indizione del bando, il Dirigente SUAPE nomina una Commissione d'esame costituita da almeno tre membri scelti tra i dipendenti comunali e presieduta dallo stesso dirigente o da altro funzionario da lui delegato: ha inoltre facoltà di avvalersi di figure professionali esterne. La Commissione coordina l'istruttoria delle domande, organizza le prove d'esame e stila le graduatorie del bando.

La Commissione accerterà inoltre, solo per i cittadini NON italiani, la conoscenza della lingua italiana. La valutazione non genera punteggio, ma può essere causa di esclusione dal bando in caso di assoluta incomprensione della lingua.

La Commissione presiede alle prove d'esame scritte e/o orali riguardanti le seguenti materie:

- normativa del settore e del regolamento comunale;
- norme comportamentali in caso di incidente e tecniche di primo soccorso;
- capacità di gestire le applicazioni di navigazione;
- conoscenza della lingua inglese;
- eventuale conoscenza di una seconda lingua straniera;

Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia inferiore o uguale alle licenze da assegnare si procederà alla verifica puntuale dei requisiti e si procederà alla successiva attribuzione delle licenze.

Nel caso in cui i/le candidati/e in possesso dei requisiti prescritti dal bando siano in numero superiore al numero delle licenze totali da assegnare si provvederà all'esame dei candidati e alla valutazione dei titoli come indicato al successivo articolo.

Art. 17

Verranno valutati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, i seguenti titoli:

1. TITOLI DI STUDIO (max 7 punti)

- | | |
|--|----------------|
| • Diploma di laurea quinquennale | PUNTI 7 |
| • Diploma di laurea triennale | PUNTI 6 |
| • Diploma di scuola secondaria di secondo grado | PUNTI 5 |

2. ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 5 PUNTI)

- **Avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida essere stato/a dipendente di un'impresa di N.C.C. ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, con contratto a tempo pieno (40 ore settimanali) per ogni mese (30 gg), nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando (max 5 punti):** PUNTI 0,50
- **Avere esercitato servizio di taxi o NCC in qualità di collaboratore familiare, con impresa familiare regolarmente costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, per ogni mese (30 gg), nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando (max 3 punti):** PUNTI 0,30

In caso di assunzione a tempo parziale si dovranno sommare le ore effettive per raggiungere la quota corrispondente all'assunzione a tempo pieno.

Alla frazione di mese verrà assegnato il punteggio pieno solo se pari o superiore a 16 giorni.

2. ALTRI PUNTEGGI (taxi e NCC)

- Esito colloquio in lingua inglese, obbligatorio, punteggio da 0 a 3 (graduato per 0,50) max PUNTI 3
- Esito colloquio seconda lingua, punteggio da 0 a 3 (graduato per 0,50) max PUNTI 3
- Essere in possesso dell'Attestato di corso di guida sicura ai sensi del D.Lgs 81/2008 PUNTI 3
- Avere figli a carico; per ogni figlio PUNTI 2
- Essere iscritto/a all'elenco delle categorie protette legge 68/99 PUNTI 2
- Essere in possesso dell' Attestato di Primo Soccorso certificato e rilasciato da un soggetto formatore abilitato secondo la normativa vigente (D.Lsg 81/2008) PUNTI 2
- Disponibilità a svolgere, su indicazione del Comune, servizi di trasporto gratuito per scopi sociali per un totale di 1000 km all'anno PUNTI 2
- Disponibilità al trasporto animali da compagnia, in conformità alle norme del Codice della Strada, igieniche e di sicurezza, con possibilità di pubblicizzare sulla carrozzeria esterna il logo "Pet Friendly"(dicitura e logo da concordare con la categoria)
La scelta di utilizzare un veicolo attrezzato per il trasporto di animali da compagnia, contraddistingue la relativa licenza, vincolando permanentemente l'intestatario/a della stessa, anche in caso di sostituzione del veicolo o di cessione della licenza tra vivi o per "mortis causa", all'utilizzo di veicoli

con analoghe caratteristiche.

PUNTI 2

- Scelta del veicolo adattato al trasporto di PMR (persone con mobilità ridotta)
La scelta di utilizzare un veicolo appositamente allestito per il trasporto di persone con disabilità, contraddistingue la relativa licenza, vincolando permanentemente l'intestatario/a della stessa, anche in caso di sostituzione del veicolo o di cessione della licenza tra vivi o per "mortis causa", all'utilizzo di veicoli con analoghe caratteristiche.

PUNTI 25

Il taxi PMR e il taxi Pet Friendly sono categorie speciali che il cliente può richiedere espressamente al momento della chiamata al Radio Taxi, con precedenza sulle vetture in coda.

- Scelta del Veicolo - alimentazione elettrico puro
La scelta della tipologia di alimentazione del veicolo "elettrico puro", contraddistingue la relativa licenza, vincolando permanentemente l'intestatario/a della stessa, anche in caso di sostituzione del veicolo o di cessione della licenza tra vivi o per "mortis causa", all'utilizzo di veicoli con analoghe caratteristiche. PUNTI 10
- **Scelta del Veicolo - alimentazione ibrido/diesel-elettrico e ibrido/benzina-elettrico**
PUNTI 6

Non sono in ogni caso ammessi veicoli con alimentazione a benzina, gasolio, GPL, metano.

3. ALTRI PUNTEGGI (taxi/NCC)

- Non aver compiuto 35 anni alla data di pubblicazione del bando o alternativamente PUNTI 10
- Non aver compiuto 55 anni alla data di pubblicazione del bando PUNTI 5

4. ALTRI PUNTEGGI (solo NCC)

- Non essere titolare di altra autorizzazione NCC nel territorio nazionale ed europeo PUNTI 10

A parità di punteggio finale, in graduatoria si darà precedenza al candidato con maggiore esperienza lavorativa di almeno un semestre come previsto dall'art. 8 della Legge 21/1992:

"L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente."

Ad ulteriore parità, avrà precedenza il più giovane di età.

Per entrambe le categorie (taxi e NCC) è inserita una riserva per i candidati che scelgono il servizio con veicolo PMR, per cui saranno collocati in graduatoria in posizione precedente rispetto agli altri fino all'esaurimento delle licenze PMR messe a bando.

Le graduatorie rimangono in vigore cinque anni.

Art. 18
Rilascio e validità delle licenze TAXI e autorizzazioni NCC

1. Il Dirigente del servizio competente, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, e in seguito alle verifiche delle autocertificazioni, provvede al rilascio delle licenze e autorizzazioni. A tal fine ne dà preventiva formale comunicazione agli interessati, assegnando, se necessario, un termine di massimo 30 giorni per la presentazione di ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti. Il termine può essere prorogato per impedimenti di forza maggiore per un ulteriore periodo, comunque non superiore a 30 giorni.
2. Qualora l'interessato non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini previsti dal presente articolo, perde definitivamente il diritto all'assegnazione della licenza/autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
3. Al titolare assegnatario è concesso un termine di max 120 giorni per l'acquisizione della vettura da immettere in servizio, l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Sassari, e l'eventuale trasferimento al Ruolo Conducenti della CCIAA di Sassari.

La licenza o autorizzazione sarà formalmente rilasciata al momento della consegna e verifica della documentazione relativa alla vettura (carta di circolazione con corretta destinazione ed uso del veicolo, assicurazione RC, omologazione allestimento PMR, certificazione di montaggio del tassametro etc).

4. Per le autorizzazioni NCC sarà inoltre necessario comunicare l'indirizzo della rimessa con uso esclusivo, e il titolo giuridico di disponibilità della stessa.
5. Le licenze e le autorizzazioni NCC hanno validità indeterminata e non necessitano di comunicazione di rinnovo da parte del titolare. Possono essere sottoposte in qualsiasi momento a controlli al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

Art. 19
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio taxi e NCC

1. L'assegnatario a seguito di bando, così come il nuovo titolare in caso di trasferimento per atto tra vivi o "*mortis causa*", deve, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Qualora, detto titolare, per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla propria volontà non possa attivare la stessa entro i termini previsti, il termine potrà essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni.

CAPO V - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Art. 20
Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il titolare di licenza taxi o autorizzazione NCC può cedere o trasferire il titolo a persona dallo stesso

designata, tramite atto pubblico registrato da cui risulti la cessione/donazione/affitto dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 c. 1, della legge 15 gennaio 1992 e s.m.i. nelle quali deve trovarsi il cedente, ovvero:

- a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c) deve essere comprovata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente Ufficio comunale, il certificato deve essere presentato al Comune entro 20 giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente.
2. Il subentrante presenta comunicazione telematica, dichiarando il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge n.21/92, del veicolo con le caratteristiche previste dal Regolamento, di quelle eventualmente previste per le categorie speciali (PMR, Pet friendly), e la disponibilità legale della rimessa prevista per gli NCC.
 3. Ferma restando l'immediata efficacia della comunicazione di subingresso, l'Ufficio competente attesta l'avvenuto trasferimento in una nota, anche telematica, in cui si dà atto della nuova titolarità e della vettura e della rimessa associata alla licenza o autorizzazione.
 4. Come previsto dall'art. 9 c. 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 “ Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.”

Art. 21

Trasferibilità “*mortis causa*”

1. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni a decorrere dalla data del decesso, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio del servizio. Per nucleo familiare si intende quello previsto al 3° comma dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Entro 90 giorni dal decesso gli eredi devono darne comunicazione al competente ufficio comunale, indicando, altresì, se uno di essi intende subentrare nella titolarità della licenza, o se intendono trasferirla ad altri ovvero, nei casi di eredi minori, di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al 365° giorno successivo all'età richiesta, per l'erede minore, per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.

CAPO VI - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 22

Caratteristiche delle autovetture TAXI e NCC

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco, nella tonalità prescritta dal D.M. 19 novembre 1992 e s.m.i. e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture taxi debbono risultare omologate dall'ufficio della Motorizzazione (MCTC) per uso di terzi, servizio da piazza, al trasporto di un numero di persone non inferiore a cinque, compreso il

conducente, e non superiore a nove - categoria internazionale M1; dovranno essere di facile accessibilità con almeno quattro portiere d'ingresso e avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente.

3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, omologate per il medesimo uso dall'Ufficio della Motorizzazione, portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targhetta posteriore 20x15 su sfondo trasparente recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune, l'autorizzazione e di un numero progressivo (allegato n. 6).
In caso di smarrimento o deterioramento della targhetta posteriore, il titolare potrà sostituirla, previa denuncia di smarrimento alle autorità competenti o consegna della targhetta deteriorata in Comune, e nullaosta dell'Ufficio competente (SUAPE).
La violazione della procedura comporta la sospensione dell'autorizzazione NCC ai sensi dell'art. 47.
4. Le vetture taxi e NCC devono godere di copertura assicurativa per l'intero anno, non sono consentite sospensioni stagionali: a tal fine si applicano le sanzioni dell'art. 47.
5. I servizi di taxi e NCC, dovranno sempre garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti con difficoltà motoria (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona.
6. Nel caso di trasporto di soggetti con gravi disabilità, i veicoli PMR, appositamente attrezzati, dovranno inoltre essere dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggerini, secondo la normativa vigente di omologazione taxi. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al soggetto con disabilità un facile accesso nell'automezzo.

7. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i veicoli TAXI e NCC di nuova immisione in servizio, così come i veicoli in sostituzione dovranno essere di tipologia: elettrico puro, ibrido/benzina-elettrico o ibrido/diesel-elettrico. Non possono essere destinati al servizio TAXI o NCC veicoli di età superiore a 5 (cinque) anni.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento possono essere utilizzati veicoli diesel della categoria Euro 6 da parte di coloro che hanno presentato istanza, debitamente documentata, di partecipazione al bando regionale per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese operanti in Sardegna che erogano il servizio di trasporto pubblico non di linea con taxi (Codice ATECO 2025 49.33.10 - Trasporto su taxi), secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale con le Direttive di attuazione "Interventi per la modernizzazione del sistema privato di trasporti terrestri a supporto dei servizi per il territorio", approvate in via definitiva con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/44 del 16 ottobre 2024, ed effettivamente abbiano usufruito delle agevolazioni di spesa per l'acquisto di un nuovo mezzo, inteso come veicolo di prima immatricolazione, con caratteristiche euro 6 nel rispetto dei nuovi standard fissati per la riduzione delle emissioni inquinanti"

7. Per consentire la richiesta a vista, di cui all'art. 40 c. 6, le autovetture adibite al servizio di trasporto taxi, potranno essere dotate di sistemi omologati atti ad individuare la situazione di taxi "libero" o "occupato". Fino all'applicazione di detti sistemi verrà utilizzato, per il medesimo scopo, il contrassegno luminoso con la dicitura "TAXI" posto in maniera ben visibile sul tetto vettura.
8. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature di sorveglianza o pareti divisorie, di tipo omologato, nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.

9. Tutte le autovetture adibite al servizio TAXI devono essere dotate di:

- Dispositivo POS per consentire l'effettuazione del pagamento con moneta elettronica. In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, il titolare ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente e provvede alla tempestiva riparazione o sostituzione.
- Tassametro con stampante integrata per il rilascio immediato di ricevute per la singola corsa, con indicazione del tragitto, prezzo finale della corsa con specifiche di eventuali supplementi applicati, data e ora inizio e termine della corsa.
- Defibrillatore DAE (Defibrillatore Automatico/semiautomatico Esterno). Gli autisti (titolari o sostituti o collaboratori familiari) devono essere in possesso del corso di primo soccorso BLSD per l'utilizzo del defibrillatore, con l'impegno, pena la decadenza della licenza, di rinnovare l'attestato secondo i termini di legge.

10. Tutte le autovetture adibite al servizio NCC devono essere dotate di:

- Dispositivo POS per consentire l'effettuazione del pagamento con moneta elettronica. In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, il titolare ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente e provvede alla tempestiva riparazione o sostituzione.
- Defibrillatore DAE (Defibrillatore Automatico/semiautomatico Esterno). Gli autisti (titolari o sostituti o collaboratori familiari) devono essere in possesso del corso di primo soccorso BLSD per l'utilizzo del defibrillatore, con l'impegno, pena la decadenza dell'autorizzazione, di rinnovare l'attestato secondo i termini di legge.

Art. 23

Riconoscibilità delle autovetture TAXI

1. Le autovetture adibite al servizio taxi, esclusivamente di colore bianco, portano sul tetto in posizione ben visibile un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI". Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, secondo i modelli stabiliti dal Comune:
 - a) sul retro deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 15 di altezza per cm. 20 di lunghezza, di colore bianco, con lo stemma del Comune di Olbia e il numero della licenza, come da modello (allegato n. 4);
 - b) su almeno una portiera anteriore devono apparire, le seguenti indicazioni apposte in modo inamovibile: lo stemma del Comune, la scritta "COMUNE DI OLBIA" e "TAXI", ed il numero della licenza a caratteri neri (allegato n.2);
 - c) sulle portiere posteriori devono essere apposti contrassegni policromi recanti la scritta "Radio taxi", il numero di telefono e/o la sigla della radio (allegato n.3);
 - d) sul cofano anteriore lo stemma e scritta in retrovisione come da (allegato n.5).
2. Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare della licenza è obbligato alla totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi.
3. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti a servizio taxi, con le modalità previste dall'art. 57 del Codice della Strada e in conformità al vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale" del Comune di Olbia.
4. La pubblicità elettorale è vietata sia all'esterno che all'interno dell'autovettura.
5. Il conducente deve apporre nella autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.
6. L'applicazione di ulteriore strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'Ufficio competente del Comune. L'Ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30 gg. dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 24
Sostituzione del veicolo TAXI e NCC

1. La sostituzione del veicolo è soggetta a comunicazione telematica (SCIA) da parte del titolare della licenza, a mezzo dell'apposito portale regionale.
2. In caso di vettura che necessita di nuova immatricolazione, il titolare inserirà nella SCIA esclusivamente il numero di telaio. L'ufficio competente provvede ad inoltrare la pratica telematica all'Ufficio della Motorizzazione Civile, rilasciando in tal modo il nullaosta alle procedure di immatricolazione.
3. A conclusione delle operazioni di immatricolazione presso la Motorizzazione Civile, il titolare di licenza dovrà inserire nella pratica telematica la carta di circolazione aggiornata con il nuovo numero di targa associata alla licenza. Il Comune attesterà, con nota telematica, il cambio della vettura associata alla licenza o autorizzazione.
4. Successivamente alla comunicazione del numero di targa al Comune, la vettura potrà essere immessa in servizio. Il titolare di licenza taxi o NCC che utilizza la nuova vettura senza aver comunicato il numero di targa è sanzionato con la sospensione come previsto dall'art. 47.
5. La stessa procedura indicata nei commi precedenti è prevista in caso di smarrimento della targa o per altro evento comportante una nuova immatricolazione.

Art. 25
Servizio auto di scorta

1. Sono previste fino a 4 (quattro) licenze taxi e 4 (quattro) autorizzazioni NCC per l'immatricolazione di veicoli di scorta per la sostituzione di un veicolo temporaneamente fermo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico o altre motivazioni che impediscono la temporanea circolazione del veicolo, per un periodo massimo di 90 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza di tale termine.
2. Le licenze per i veicoli di scorta, denominate "BIS", sono rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 3 c. 4, punti b) e c) del presente Regolamento, operanti nel territorio del Comune. Dette licenze non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali per l'esercizio del servizio taxi o NCC.
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Le autovetture di scorta, di proprietà o a disposizione dei soggetti di cui al precedente comma 2), e da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 1), devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento, e mantenute nella piena efficienza tecnica e regolarità amministrativa.
5. Le auto di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per le vetture in servizio (taxi o NCC), con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza, nonché prevedere sulle portiere anteriori la dicitura "AUTO SOSTITUTIVA".
6. L'autovettura di scorta, nei periodi di non assegnazione, deve essere custodita in rimessa di disponibilità del concessionario, che sia ispezionabile in ogni momento dalla Polizia Locale.
7. L'Ufficio comunale competente, a seguito di formale richiesta, assegna l'auto di scorta ai soggetti che ne fanno richiesta, a titolo gratuito o dietro corrispettivo giornaliero, con le modalità previste da un disciplinare interno concordato tra concessionario e Ufficio comunale.
8. Il concessionario delle licenze "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta. L'uso della vettura al di fuori dell'assegnazione come "auto di scorta" è equiparata all'esercizio dell'attività senza autorizzazione, con le sanzioni previste dalla normativa vigente, e comporterà l'immediata revoca della licenza BIS.
9. Il tassista o titolare NCC che, usufruendo dell'auto di scorta assegnatagli, utilizza direttamente o a mezzo sostituto la propria autovettura, è soggetto alla sospensione della licenza o autorizzazione per 30 giorni.
10. Il titolare di licenza che sia temporaneamente privo del proprio automezzo, qualora non vi fosse la disponibilità di auto di scorta come sopra definite, previa comunicazione a mezzo PEC agli uffici

comunali competenti, è autorizzato ad utilizzare, per il solo periodo di fermo della propria autovettura, quella di altro titolare di licenza che risulti disponibile per turno, ferie, malattia, ecc.

11. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 26

Uso proprio del veicolo

1. Ai sensi dell'art. 14 c. 6 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 è consentito l'uso proprio del veicolo adibito al servizio taxi. In tal caso il titolare deve esporre, in modo facilmente visibile, apposita indicazione recante la scritta "FUORI SERVIZIO".

Art. 27

Tassametro per il servizio taxi

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato, con le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionamento a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b) indicazione dell'importo in Euro;
 - c) il supplemento notturno e il supplemento festivo (non cumulabili), se previsti dalle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, devono inserirsi automaticamente per tutte le corse;
 - d) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo a fine corsa con il posizionamento in cassa;

Il modello di tassametro deve inoltre essere fornito di:

- stampante integrata per la stampa immediata di ricevuta, su richiesta del cliente;
- dispositivo tipo Bluetooth;
- Capacità di memoria per almeno sessanta giorni dei dati inerenti la gestione del servizio (data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale della corsa) anche al fine di agevolare le verifiche da parte degli organi di controllo sul rispetto del Regolamento e a seguito di eventuali contestazioni o segnalazioni da parte degli utenti del servizio.

2. Il tassametro deve essere installato, conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni della Motorizzazione Civile, in modo da essere facilmente visibile dall'autista e dall'utente. L'installazione, come qualsiasi altro intervento di modifica o sostituzione, avviene a cura di un operatore specializzato, che rilascia apposita certificazione di corretto montaggio al tassista, e contestualmente annota su apposito registro l'intervento, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del titolare di licenza.
3. Il tassametro è programmato sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
4. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con sigillo recante impresso lo stemma del Comune o con chiave elettronica protetta.
5. Spettano alla Polizia Locale gli eventuali accertamenti sulla corretta installazione e taratura del tassametro. La Polizia Locale può programmare verifiche annuali o a campione sui veicoli in esercizio, o in seguito a modifiche o sostituzione, ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle previste dal presente articolo ovvero non sigillati, alterati o guasti.
7. Il titolare della licenza è sempre responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento. In caso di guasto al tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio", darne comunicazione all'ufficio competente e provvedere alla riparazione o sostituzione.

8. La dichiarazione di corretto montaggio relativa agli interventi sul tassametro deve essere tenuta a bordo e allegata alle comunicazioni telematiche, anche in caso di sostituzione della vettura taxi.
9. I costi degli interventi di installazione, sostituzione e riparazione sono interamente a carico del titolare di licenza taxi.
10. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, i veicoli taxi in esercizio dovranno avere installato il modello di tassametro con le caratteristiche tecniche previste dal presente articolo.

Art. 28 Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio taxi possono essere soggetti, prima dell'immissione in servizio, o in ogni momento qualora se ne ravvisi l'opportunità, a controllo da parte dell'Ufficio competente, al fine di accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento. Per l'effettuazione del controllo, l'Ufficio suddetto si avvale della collaborazione della Polizia Locale.
2. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti nel luogo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio competente, si procede alla sospensione del titolo autorizzatorio previa diffida a presentarsi ad un nuovo controllo stabilito dall'ufficio competente.
3. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, l'Ufficio, tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti, assegna al titolare un congruo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente del servizio competente dispone la sospensione del titolo autorizzatorio.

Art. 29 Acquisizione delle chiamate tramite il numero unico

1. I titolari di licenza taxi aderiscono ad un sistema di chiamata centralizzata, con modalità telefonica, piattaforma tecnologica o mista (cd Radio Taxi). I costi del sistema sono sostenuti interamente dai titolari di licenza.
2. Il numero unico di chiamata provvede a raccogliere le richieste dei clienti e le smista ai tassisti più vicini al luogo di prelievo del cliente, con il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
3. In caso di veicoli in fila nelle piazzole di sosta, la partenza avverrà secondo l'ordine di arrivo. E' altresì possibile, in caso di specifica chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per effettuare il servizio richiesto. I taxi destinati al trasporto PMR e Pet friendly, quando richiesti espressamente dal cliente, possono saltare la fila ordinaria.
4. I dati del Radio Taxi, gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono trasmessi trimestralmente all'Ufficio SUAPE e dovranno contenere nel dettaglio il numero delle chiamate quotidiane, con attenzione alle fasce orarie, i tempi di attesa registrati, le chiamate soddisfatte e inevase, e ogni altro dato utile all'analisi del servizio svolto, nell'ottica del suo miglioramento e adeguamento alle esigenze dell'utenza cittadina.
5. Il numero del Radio Taxi dovrà essere pubblicizzato sulla fiancata esterna dei veicoli.
6. L'adesione al numero unico è obbligatoria, ma non esclusiva: è consentito al tassista di aderire ad altri circuiti o piattaforme tecnologiche. In caso di adesione ad ulteriori circuiti, il singolo tassista provvede alla trasmissione dei dati con le modalità del comma 4.

7. Il servizio dovrà entrare in vigore entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
8. La mancata partecipazione del tassista al Radiotaxi comporta la sospensione della licenza fino all'adesione che dovrà perfezionarsi al massimo entro 30 giorni: oltre questo termine, la licenza si intende revocata.
9. Il tassista che rifiuta l'assegnazione della corsa da parte del Radio taxi è sanzionato con la sospensione ai sensi dell'art. 47.

Art. 30

Altre modalità di carico del cliente (TAXI)

1. Oltre alla chiamata tramite numero unico, il tassista può acquisire le corse:
 - Nelle piazzole di sosta e carico presenti sul territorio comunale, con partenza in ordine di arrivo;
 - Quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito con la modalità c.d. "richiesta a vista" per l'immediata prestazione. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.
 - Avvalendosi di altri sistemi di radiotaxi o applicazioni di chiamata per smartphone, senza limitazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con le aziende che offrono servizi di intermediazione e/o organismi associativi e con divieto di esclusiva.
2. E' fatto divieto agli organismi associativi dei tassisti e ai gestori di sistemi di intermediazione, di imporre agli aderenti clausole di esclusiva: i titolari di licenza hanno piena libertà di adesione a qualunque canale disponibile.
3. È sempre vietata l'acquisizione diretta della corsa da parte dei singoli tassisti tramite canali privati, siano essi riconducibili a sistemi di telefonia cellulare, informatica o digitale.
4. E' considerata trasmessa per un canale privato ogni richiesta tale da non essere conoscibile e accettabile in modo indifferenziato da tutti gli esercenti del servizio attivi e liberi nella zona di riferimento punto e, specularmente l'assegnazione della corsa deve avvenire in modo imparziale tra i tassisti o gruppi di essi che si valgono di un dato canale di prenotazione, individuando di volta in volta il veicolo libero rispondente alle caratteristiche richieste dall'utente più prossimo al luogo ove la corsa avrà inizio.
5. Il tassista che acquisisce la corsa tramite canale privato è sanzionato con la sospensione ai sensi dell'art. 47.

CAPO VII - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 31

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza taxi possono sempre essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, in possesso dei requisiti prescritti e per i casi previsti all'art. 10 cc. 1 e 2 della medesima legge.
2. Come previsto dalla Legge 21/1992 art.10 comma 2-bis, "i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute

successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.”

3. Gli eredi minori dei titolari di licenza taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del 365° giorno successivo all'età richiesta, per l'erede minore, per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.
4. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti.
5. Al titolare della licenza e' sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa.
6. Il titolare della licenza, nei casi di cui al precedente comma, presenta tramite il portale telematico regionale apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 comma 5-bis della legge 15 gennaio 1992 n. 21, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa, fornendo l'elenco dei turni integrativi svolti dal sostituto e impegnandosi a comunicare all'ufficio competente tempestivamente ogni variazione.
7. Il Comune pone in atto idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati e conformemente ai contratti registrati.
8. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro 7 giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, dispone con ordinanza la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione. Il sostituto potrà riprendere il servizio solo dopo l'eliminazione delle irregolarità o delle cause ostative accertate.
9. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.

Art. 32

Collaborazione familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi, ai sensi dell'art.10, c. 4, legge 15 gennaio 1992 n.21, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della citata legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare.
3. La possibilità di esercitare il servizio in qualunque forma di collaborazione familiare deve essere comunicata telematicamente tramite portale regionale all'Ufficio competente del Comune, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, c. 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - c) costituzione impresa familiare con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
4. Il Comune effettua le verifiche d'ufficio e, nei tempi previsti dal procedimento DUA, provvede a rilasciare attestazione anche telematica e all'annotazione nel titolo.
5. Il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
6. Il permanere della sussistenza dell'impresa familiare può essere accertata a richiesta dell'Ufficio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza.

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DI CONDUCENTI ED UTENTI

Art. 33

Obblighi dei conducenti taxi

La prestazione del servizio è obbligatoria.

Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.

1. Nell'esercizio della propria attività, il conducente del servizio taxi ha l'obbligo di:
 - a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto, con senso civico e di responsabilità, nei confronti dell'utenza.
 - b) Indossare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato, con visibile un cartellino con il proprio nome di battesimo .
 - c) Essere, durante il servizio e nelle aree di stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate.
 - d) Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata o il conducente si trovi in procinto di terminare il servizio.
 - e) Fornire all'utente, se richiesti, tutti i chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa.
 - f) Su richiesta del cliente, rilasciare obbligatoriamente ricevuta con indicati il prezzo della corsa ed il numero identificativo taxi.
 - g) Azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un determinato utente e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato.
 - h) Applicare i supplementi tariffari solo se dovuti.
 - i) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
 - j) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto.
 - k) Prestare servizio nei confronti dell'utenza con disabilità, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa di tali utenti e degli eventuali ausili necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.
 - l) Caricare bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo;
 - m) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - n) Trasportare, gratuitamente, i cani guida dei soggetti ipovedenti o non vedenti.
 - o) Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare attenzione al tassametro.
 - p) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente o qualora ricorrano documentabili casi di forza maggiore.
 - q) Accedere, su richiesta dell'utente, anche a strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano da attuare in violazione del Codice della Strada.
 - r) Nel caso di trasporto serale o notturno di cliente di genere femminile come unico passeggero, sarà premura dell'operatore, a fine corsa, attendere l'entrata della cliente nell'edificio di destinazione. Uguale accorgimento deve essere prestato ogni qualvolta il cliente, di qualsiasi genere, mostri un evidente stato di fragilità.
 - s) Rendere disponibile a bordo:
 - il contrassegno in cui è riportato lo stemma del Comune ed il numero della licenza;
 - il tariffario, collocato in modo ben visibile, consultabile a richiesta dell'utente in braille e in inglese;
 - copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.

- indirizzo mail del Comune per la ricezione dei reclami inerenti il servizio taxi;
- t) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente.
- u) In caso di avaria al tassametro, il conducente deve informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
- v) Consegnare all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura.
- w) Comunicare, entro 10 giorni dalla variazione, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione.
- x) Rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio.
- y) Ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

Art. 34

Diritti dei conducenti taxi

1. I conducenti, nell'esercizio della propria attività, hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
 - b) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, i competenti Uffici Comunali, direttamente o mediante la propria centrale radio taxi;
 - c) rifiutare di transitare su strade inaccessibili o impercorribili;
 - d) richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.
2. I conducenti taxi possono rifiutare la corsa ai minori di anni 14, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza di età non inferiore ai 16 anni.

Art. 35

Divieti per i conducenti di taxi

1. Ai conducenti, nell'esercizio della propria attività, è fatto divieto di:
 - a) rifiutare la corsa, sia tramite Radio-Taxi, sia direttamente al Cliente, tranne nei casi di cui all'art.34;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal tassista (sostituti alla guida e collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
 - c) trasportare animali propri all'interno della vettura;
 - d) fermare il veicolo ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertate cause di forza maggiore o pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa indicata dal tassametro maggiorata degli eventuali supplementi;
 - f) manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del sigillo;
 - g) rimuovere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - h) applicare all'esterno o all'interno della vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
 - i) effettuare, all'interno del veicolo, qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione comunale;
 - j) consentire la guida del veicolo a persone estranee anche se munite di idoneo documento di guida;
 - k) fumare durante la corsa;

- l) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci.
2. All'esercente il servizio taxi è altresì vietato:
 - a) far salire sul mezzo, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
 - b) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - c) accettare direttamente prenotazioni in qualsiasi forma;
 - d) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio taxi;
 - e) far salire un cliente dopo aver ricevuto una commessa tramite utenze telefoniche private salvo l'attività sia svolta in forma non associata a consorzi o cooperative; far salire utenti a bordo in prossimità e/o vista dei luoghi di stazionamento, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
 - f) utilizzare utenze telefoniche personali per ricevere prenotazioni del servizio;
 - g) rifiutare di accettare il pagamento della tariffa tramite carte di credito ed altre eventuali forme alternative rispetto al contante, in conformità alle normative vigenti, o aggiungere una maggiorazione del costo per i pagamenti con moneta elettronica;
 - h) utilizzare il taxi per svolgere attività in proprio incompatibile con la definizione di cui all'art 1 del presente Regolamento.

Art. 36

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia durante la sosta o fermata, che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili a evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada al riguardo;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal Codice della Strada;
 - g) aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato più lontano dal margine della carreggiata;
 - h) scendere dal veicolo senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;
 - i) caricare e scaricare il bagaglio;
 - j) pretendere che merci, oggetti o bagaglio, con esclusione di quello a mano, siano caricati all'interno dell'abitacolo.
2. Salva la responsabilità civile ai sensi di legge ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

CAPO IX - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 37

Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite a servizio pubblico da piazza per trasporto di persone, (taxi) avviene in luogo pubblico, in apposite aree predisposte denominate posteggi di stazionamento o piazzole di sosta, individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
2. Spettano esclusivamente all'Amministrazione Comunale l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stazionamento ai sensi degli artt. 6,7 e 36 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).
3. L'individuazione di nuove piazzole di sosta e la modifica delle esistenti è deliberata dalla Giunta Comunale ed eseguita con ordinanza dirigenziale.
4. I posteggi sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale e riportano in

evidenza i numeri telefonici del servizio di radio taxi.

5. Le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza per trasporto di persone (taxi) possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale, soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, allineandosi in fila secondo l'ordine d'arrivo, senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

Art. 38

Turni, orari del servizio di taxi

1. Il servizio di taxi si svolge nell'arco delle ventiquattro ore.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio, proposti dai rappresentanti dei tassisti, deliberati dalla Giunta Comunale e nel rispetto del Contratto nazionale di categoria.
3. È consentito ai tassisti scambiare il proprio turno di servizio con il turno principale o integrativo del proprio sostituto alla guida o di altri tassisti, previa comunicazione via PEC o apposito applicativo ai soggetti previsti all'art. 3 comma 4 lett. b) e c) cui i tassisti siano associati e al competente ufficio comunale prima dell'inizio del primo servizio scambiato. E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresì obbligatorio il riposo periodico.
4. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere consentiti temporanei turni speciali.
5. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovute ad emergenze meteo, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.
6. Il Comune può autorizzare temporaneamente i titolari di licenza per il servizio taxi a svolgere servizi integrativi quali il taxi di uso collettivo condiviso o mediante altre forme di organizzazione del servizio flessibili, in deroga alle condizioni ordinarie, per migliorare l'efficienza del servizio, con le modalità eccezionali previste nel presente Regolamento.
7. Qualora insorgano circostanze eccezionali e improvvise che rendano opportune o necessarie modifiche di turni e orari e non sia possibile adottare tempestivamente un provvedimento determinativo ordinario, eventuali variazioni temporanee possono essere decise dall'ufficio competente.
8. Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio e alla categoria mediante idonei strumenti.
9. Le modifiche temporanee ai turni e agli orari possono essere apportate secondo le modalità di cui ai cc. 7 e 8 anche in caso di eventi sportivi, turistici, istituzionali o per fronteggiare situazioni stagionali ad alta fluttuazione di richieste.

Art. 39

Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano nonché i relativi supplementi, sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale, previo parere dell'Autorità di Regolazione per i Trasporti (ART).
2. Il tariffario, con riportato il logo del Comune, dovrà contenere, espresse in forma chiara, tutte le componenti e le tipologie delle tariffe, la specificazione dell'eventuale esclusione di pedaggi di qualsiasi natura, il prezzo teorico di una corsa standard breve/lunga, per una persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza di 5 km/10 km con 5/10 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno. Dovranno inoltre essere indicati numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe oltre all'indirizzo mail ove indirizzare suggerimenti e/o reclami.
3. Lo stesso tariffario dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e affisso nei luoghi di maggiore richiesta del servizio.
4. Il Comune individua le zone urbane ove applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone

extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.

5. Il Comune procede all'aggiornamento periodico delle tariffe esistenti, di norma con cadenza quinquennale, collegandole sia alla variazione del costo della vita (con riferimento all'indice ISTAT FOI e/o IPCA), sia ai costi di produzione del servizio (con riferimento alla spesa per il carburante, per la manutenzione del veicolo, spese assicurative, ecc.), acquisendo a tal scopo da tutti i soggetti che ne abbiano disponibilità, i dati, anche economici, e gli elementi necessari. Oltre a tali criteri, l'aggiornamento delle tariffe può essere correlato anche al mutamento del livello di qualità del servizio, documentato, ad esempio, mediante indagini di customer satisfaction, e/o risultante in esito a rilevazioni aventi ad oggetto aspetti di qualità erogata del servizio.
Nelle more della definizione della metodologia di adeguamento delle tariffe con il criterio dell'orientamento al costo di produzione del servizio, l'aggiornamento delle tariffe avverrà mediante la rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
6. In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale.
7. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di categoria, può disporre riduzioni delle tariffe per particolari fasce d'utenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone con mobilità ridotta, soggetti fragili, donne sole o accompagnate da minori in orario notturno. Può inoltre prevedere riduzioni sulle tariffe per le corse in arrivo e in partenza dagli ospedali cittadini; promuovere tariffe fisse promozionali esclusivamente per alcune giornate o periodi dell'anno; istituire carte prepagate a tariffe scontate per gli utenti abituali.
8. L'Amministrazione promuove l'individuazione di tariffe predeterminate che prevedono un costo prestabilito, onnicomprensivo e invariabile per un itinerario da e verso le destinazioni più frequentate: a titolo esemplificativo, la tratta "Olbia città-aeroporto", oppure "Aeroporto-Porto Rotondo" o ancora "Stazione FS-Ospedale". La tariffa deve risultare più vantaggiosa rispetto alla tariffa a tassametro: a tal fine dovranno essere effettuate diverse simulazioni prima della determinazione.
9. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
10. I titolari di licenza possono applicare tariffe scontate fisse per tratte determinate, purché nella forma della tariffa massima da corrispondere nel caso in cui il costo a tassametro sia superiore.
11. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata tra l'utente ed il vettore.
12. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.
13. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diffuse e disponibili.
14. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
15. Nel caso di uso condiviso del taxi ("taxi sharing") di cui all'art. 10, la tariffa è determinata quale pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, e maggiorata di una quota fissa stabilita dall'Amministrazione comunale. I supplementi per il servizio notturno e festivo sono anch'essi frazionati in numero di parti pari al numero dei passeggeri e arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione di Giunta comunale.
16. Le convenzioni stipulate tra i tassisti o le cooperative o i consorzi o altre forme previste dalla legge in cui essi sono associati e utenti privati o commerciali o enti pubblici che modificano le tariffe come determinate nel presente articolo dovranno essere approvate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 40

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in

ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 41

Interruzione del trasporto

1. L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario per le azioni da compiere.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto o rifiutato anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici alterati o atteggiamenti aggressivi e/o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di interruzione o rifiuto del servizio, il conducente è obbligato a segnalare sollecitamente agli uffici competenti la natura degli elementi che l'hanno determinato, direttamente o tramite la centrale radio taxi.

Art. 42

Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. In base alla programmazione dei turni di servizio, dovrà sempre essere garantito un congruo numero di vetture al fine di evitare disservizi. Le assenze per licenze matrimoniali, lutti fino a cinque giorni, sospensione patente, cure termali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, potrà rinviarne la fruizione con atto motivato.
2. Ogni assenza per un periodo superiore a due giorni, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio al competente ufficio comunale. Il titolare della licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento.
3. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati validi motivi, un'aspettativa fino a 180 giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni.

Art. 43

Reclami

1. All'interno di ogni veicolo dovrà essere esposto in posizione ben visibile, in versione multilingue o almeno in lingua inglese e con relativa traduzione in braille, un cartello recante il recapito di posta elettronica e/o l'indirizzo del competente ufficio comunale cui inviare i reclami.
2. La mancata esposizione comporta la sanzione prevista dall'art. 47: sospensione della licenza per un periodo non superiore ai dieci giorni (5 gg alla prima violazione, 10 gg alla seconda violazione e successive).

CAPO X - SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art.44

Monitoraggio

1. Nell'ottica di una migliore programmazione del servizio e di una più stretta corrispondenza tra domanda e offerta, il Comune potrà attuare un sistema di monitoraggio periodico e sistematico, concordato anche tramite convenzione con gli operatori tassisti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR Regolamento (U.E.) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. .
2. Le variabili da sottoporre a monitoraggio e i dati da acquisire ai fini della determinazione e verifica dell'adeguatezza dei contingenti, della verifica del rispetto dei turni, dell'adeguata organizzazione del servizio, della definizione della struttura e dei livelli tariffari e della determinazione dei livelli di qualità sono:

Offerta di servizio taxi

- numero totale di corse effettuate, differenziate per modalità di prenotazione (chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico, app, “in transit” o allo stallo) con relative percorrenze chilometriche, durata e relativi elementi economici (costi sostenuti dagli operatori, tariffe effettivamente applicate, ecc.);
- numero totale delle corse effettuate in modalità “sharing”;
- numero totale di corse giunte al punto di prelievo in ritardo rispetto all'orario concordato in fase di prenotazione via app o chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico;
- relazioni origine-destinazione (O-D) più frequenti relative al totale delle corse effettuate;
- numero di vetture taxi programmate in servizio;
- numero di vetture taxi effettivamente presenti in servizio;
- tempo di attesa del taxi (tempo in minuti intercorso tra l'orario richiesto dall'utente per la corsa e l'orario di arrivo della vettura taxi presso il punto di prelievo concordato);
- tempo di ritardo del taxi (tempo in minuti intercorso tra l'orario concordato in fase di prenotazione della corsa e l'orario di arrivo del taxi presso il punto di prelievo);
- numero di vetture del parco veicolare equipaggiate con impianto di climatizzazione;
- numero di vetture del parco veicolare che presentano adeguati canali di accesso (sistema di radiotaxi, sistemi innovativi e competitivi aperti di intermediazione, allo stallo, “in transit”);
- numero di vetture del parco veicolare equipaggiate con adeguati canali di pagamento (POS, Bancomat, almeno un circuito di carte di credito, almeno un sistema di pagamento via app);
- numero di vetture del parco veicolare attrezzate per il trasporto di utenti in carrozzina;
- numero di vetture del parco veicolare a basso impatto ambientale (ad es. ibride, elettriche, a idrogeno).

Domanda di servizio taxi e customer care

- numero di chiamate/ricieste ricevute dagli utenti per la fruizione del servizio differenziate per modalità di prenotazione (chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico, app, “in transit” o allo stallo);
 - numero di chiamate/ricieste ricevute dagli utenti per la fruizione del servizio (tramite chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico, app) inevase (respinte per indisponibilità taxi) suddivise per cause (laddove pertinente);
 - numero di prenotazioni effettuate dagli utenti (e non annullate successivamente dagli stessi) per la fruizione del servizio differenziate per modalità di prenotazione (chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico, app);
 - numero di passeggeri trasportati con e senza bagaglio al seguito;
 - numero di passeggeri trasportati in modalità condivisa “sharing” con e senza bagaglio al seguito;
 - numero di richieste di vetture attrezzate per utenti in carrozzina;
3. Sempre ai fini del monitoraggio e del miglioramento del servizio potranno essere programmate indagini di “Customer Satisfaction” rivolte agli utenti effettivi e potenziali allo scopo di misurare la qualità percepita. Tale indagini saranno condotte secondo idonei criteri metodologici atti a conferire piena significatività in termini statistici.
 4. I dati oggetto del monitoraggio, acquisiti e conservati dai singoli tassisti, dovranno essere trasmessi

con cadenza trimestrale all'ufficio comunale competente, elaborati in forma aggregata con riferimento ai parametri del precedente comma 1.

Tale adempimento può essere effettuato tramite i soggetti di cui all'art. 3 c. 4 lett. b) e c) a seguito della stipula di apposite convenzioni. La mancata comunicazione, ad opera del singolo o dell'organismo associativo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 46 e 47 del presente Regolamento.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art.45 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna, dal codice penale e dal codice della strada (articoli 85 e 86), tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi di quanto disposto dalla legge 24/11/1981 n. 689.

2. Ove il fatto non costituisca reato o comporti più grave e specifica sanzione, le violazioni al presente Regolamento sono punite anche con la sospensione o la revoca della licenza.

Art. 46 Sospensione e cancellazione dal Ruolo Conducenti

L'ufficio Comunale competente segnala la relativa violazione alla Camera di Commercio, che provvederà alla sospensione o cancellazione dal Ruolo Conducenti, come indicato nell'articolo 11bis della Legge n. 21 - 1992:

“ Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.“

In seguito alla cancellazione dal Ruolo, l'Ufficio Comunale sospende la licenza o l'autorizzazione per un tempo massimo di 180 giorni. Qualora il titolare non dovesse conseguire una nuova iscrizione, la licenza o autorizzazione viene revocata.

Art. 47 Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Servizio competente per un periodo non superiore ai dieci giorni (5 gg alla prima violazione, 10 gg alla seconda violazione e successive) nei seguenti casi:

- a. mancanza della licenza a bordo del mezzo;
- b. mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c. violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto di scorta l'autorizzazione all'utilizzo della stessa;
- d. mancata comunicazione dell'astensione dal servizio ai sensi dell'art. 42 “Ferie, assenze, aspettativa”;
- e. violazione degli obblighi di cui all'articolo 33 del presente Regolamento;
- f. mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento;
- g. violazione dell'obbligo di dotarsi della licenza (taxi) o autorizzazione (NCC) per

- l'immatricolazione di vetture per servizio di scorta di cui all'articolo 25;
- h. violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 22 e 26;
- i. mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 35;
- j. mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri;
- k. rifiuto della corsa assegnata dal Radio taxi o acquisizione della corsa da canale privato;
- l. utilizzo della vettura senza aver comunicato il numero di targa, a conclusione della procedura di sostituzione della vettura, come previsto all'art.24;
- m. violazione dell'obbligo di dotarsi di dispositivo POS e di ricevute prestampate, come previsto dall'art. 22;
- n. mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami;
- o. Mancata affissione della targa esterna indicante la rimessa NCC ai sensi dell'art.3;

2. La licenza è sospesa per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 6 mesi (10 gg alla prima violazione, 30 gg dalla seconda violazione, aumentando di 30 giorni per ogni successiva violazione) nei seguenti casi:

- a) rifiuto di svolgere, su indicazione del Comune, servizi di trasporto gratuito per scopi sociali per un totale di 1000 km all'anno (solo per i titolari di licenza che hanno usufruito, in sede di bando, della premialità prevista dall'art.17 del Regolamento);
- b) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati, ivi compresa la mancata revisione del veicolo e l'assenza di copertura assicurativa annuale;
- c) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- d) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa;
- e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi ai sensi degli artt. 31 e 32 del Regolamento;
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività.

3. La sospensione viene comunicata per opportuna conoscenza al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.

4. All'interessato sono contestati gli addebiti con comunicazione dell'avvio del procedimento e del diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'Ufficio del settore competente, come previsto dalla L. 241/1990.

5. Durante il periodo di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida o avvalersi di collaboratori; la vettura deve essere custodita nella rimessa (obbligatoriamente in caso di NCC) o in altro spazio aperto o chiuso, ispezionabile in qualsiasi momento dalle Autorità di controllo.

Art. 48

Revoca della licenza

1. Il Servizio competente dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio Taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento;
- b) per avere utilizzato, personalmente o a mezzo di sostituto o collaboratore o altra persona, la propria vettura taxi, nel periodo di assegnazione dell'auto taxi di scorta ;
- c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista o conducente NCC previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ovvero le capacità psicofisiche necessarie;
- d) per perdita dei requisiti da parte delle figure giuridiche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento, alle quali i singoli esercenti abbiano conferito le proprie licenze;
- e) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi

- della vigente normativa;
- f) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze;
 - g) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
 - h) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - i) per motivi di pubblico interesse di comprovata gravità.

2. La revoca viene comunicata all'ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 49

Sanzione disciplinare della revoca della licenza/autorizzazione

1. La sanzione di natura disciplinare della revoca della licenza taxi e dell'autorizzazione di N.C.C. si applica nei seguenti ed accertati gravi casi di violazione delle regole di comportamento, di deontologia professionale degli operatori, a tutela dell'interesse pubblico, ma anche della stessa categoria interessata:

- a) per uso di droghe o psicofarmaci accertato dagli Organi competenti in materia;
- b) per non aver presentato richiesta di trasferimento della titolarità della licenza/autorizzazione entro 6 mesi dall'accertamento dell'inabilità o inidoneità permanente al servizio;
- c) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi con applicazione di pena restrittiva della libertà personale per una durata complessiva, superiore ai due anni;
- d) quando al titolare di licenza/autorizzazione viene a mancare uno dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio del titolo all'esercizio dell'attività, ad esclusione dei casi di cancellazione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea – vedi art. 46;
- e) quando il titolare eserciti l'attività in vigenza dei provvedimenti di sospensione di cui ai precedenti articoli;
- f) per stato di ubriachezza accertato con le modalità di legge dagli organi competenti in materia, quando il fatto addebitato sia stato compiuto per la seconda volta;
- g) per accertata manomissione volontaria del tassametro accertato dagli Organi competenti, quando il fatto addebitato sia stato compiuto per la seconda volta;

2. Il procedimento di applicazione della revoca della licenza/autorizzazione è disciplinato dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.

Art.50

Rinuncia alla licenza

- 1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a comunicazione da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.
- 2. Con la comunicazione di cessazione, gli interessati sono tenuti a depositare presso i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale gli originali degli atti abilitativi (licenze, autorizzazioni e /o dichiarazioni di inizio attività) e i contrassegni.
- 3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

Art. 51

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza

- 1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

CAPO XII - DISPOSIZIONI E NORME FINALI

Art.52

Informazioni all'utenza

1. E' predisposta una sezione del sito istituzionale dedicata al trasporto urbano non di linea, con la pubblicazione della documentazione normativa e regolamentare, la mappa delle piazzole di sosta dei taxi, ed ogni altra informazione riguardante il servizio cittadino, compreso il recapito degli uffici comunali competenti e la mail per la segnalazione dei reclami.

Art. 53

Carta della qualità

L'allegata "Carta della qualità – Codice di comportamento", definisce principi, criteri e modalità di erogazione del servizio taxi/N.C.C., stabilisce ed introduce standard di qualità verificabili, caratteristiche, tempi di intervento e di risposta, con specifica disciplina del monitoraggio qualitativo del servizio.

Art. 54

Norma transitoria

I veicoli adibiti al servizio taxi devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, ad eccezione di quanto previsto riguardo la dotazione del Defibrillatore DAE (Defibrillatore Automatico/semiautomatico Esterno) e del regolare possesso del corso di primo soccorso BLS per gli autisti (titolari o sostituti o collaboratori familiari), ai cui titolari, in luogo dei 30 giorni, sono concessi 60 giorni per l'adeguamento sempre a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 55

Regolamentazione provvisoria in caso di astensione dal servizio

1. L'astensione collettiva dal servizio ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria è provvisoriamente disciplinata dalla "Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2-bis, comma 2, legge n. 12 giugno 1990 n.146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, nel settore del servizio taxi" pubblicata nella G.U. n. 54 del 5 marzo 2002.
2. L'astensione dal servizio deve essere comunicata al Sindaco con almeno dieci giorni di anticipo. Devono essere inoltre contestualmente indicate anche le modalità di articolazione della stessa.

Art. 56

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Olbia e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.